

# GIORNALE STORICO E LETTERARIO DELLA LIGURIA

DIRETTORE: ARTURO CODIGNOLA

Comitato di redazione: CARLO BORNATE - PIETRO NURRA - VITO A. VITALE

---

## GLI STUDI AMERICANI SULLA STORIA GENOVESE

(Risposta a A. E. Sayous) <sup>(1)</sup>

M. André E. Sayous si è dedicato, durante l'ultimo decennio, allo studio della storia delle istituzioni economiche medievali. Con la sua lunga esperienza nelle analisi di problemi economici, egli ha esaminato materiali conservati, per la maggior parte, negli archivi di Barcellona, di Marsiglia, di Genova, di Venezia, senza trascurare quelli di altri centri italiani, e ci ha dato numerosi articoli, brillanti ed utili, sulla banca, sulla finanza in generale, e sulle forme dell'attività mercantile, specialmente nel secolo decimoterzo. Le sue vedute sono larghe, e il suo campo di studi si va vieppiù ampliando. A lavoro completo, il Sayous ci darà senza dubbio un'opera degna di stare a fianco ad altri lavori di sintesi.

Per un periodo di tempo un po' più lungo il Prof. E. H. Byrne, già docente all'Università del Wisconsin, ora a Columbia University, coadiuvato da alcuni dei suoi discepoli, ha coltivato lentamente e modestamente un angoluccio del campo di studi del Sayous. Grazie alla generosità del Governo Italiano e all'aiuto finanziario provvisto dall'Università del Wisconsin, un numero considerevole di co-

---

(1) Professor Giuseppe Rossi of the Department of Italian Language and Literature of the University of Wisconsin has kindly refashioned into Italian the stiff English text of the article which I originally submitted to this *Giornale*. On his behalf I beg the consideration of its readers, for by officious help in keeping the translation as nearly literal as possible I greatly hampered his efforts to give it literary form. Incidentally, my tone in the English version was intended to be reserved and frigid. I am afraid the Italian version is warmer.

pie fotostatiche di protocolli di notai genovesi dei secoli decimosecondo e decimoterzo, venne depositato nella biblioteca di questa Università. In tal modo si ottennero tutti i materiali del secolo decimosecondo, ad eccezione di pochi *folii*, e buona parte dei *folii* del secolo decimoterzo.

Fin dal principio il Prof. Byrne e i suoi discepoli si resero conto della natura limitata del loro campo di ricerche — una collezione di documenti su una singola parte di un vasto campo — ma, contenti di studiare a fondo quella collezione, essi si sono limitati a pubblicare ogni tanto degli articoli sul commercio genovese per terra e per mare, come risultava dai documenti esaminati. Essi si sono limitati a pubblicare ogni tanto degli articoli sul commercio genovese per terra e per mare, come risultava dai documenti esaminati. Essi erano convinti che questa loro attività fosse ben giustificata dal fatto che la maggior parte degli studi sul commercio antico si era basato, specialmente per ciò che concerne il secolo decimosecondo, su frammentarie, e a volte difettose, pubblicazioni proprio dei documenti ora riuniti nella biblioteca dell'Università del Wisconsin. Una ognor crescente familiarità con l'insieme di questa collezione convinse gli studiosi del Wisconsin della necessità di nuovi articoli che bilanciassero, correggessero, o completassero i lavori già esistenti.

È stato con grande sorpresa e, diciamo, risentimento che ho letto la violenta critica di tutto il lavoro della « scuola di Byrne », pubblicata da Sayous in un recente numero del *Giornale Storico e Letterario della Liguria*. In detto articolo il Sayous getta sulla bilancia tutto il peso della sua autorità e della sua ben meritata fama, contro le conclusioni degli studiosi americani. In una magnifica prosa, generosamente cosparsa di frasi e aggettivi derisorî, il Sayous si compiace di analizzare le prove della nostra cecità, di rilevare i nostri errori di fatto, e di proclamare la nostra poca attendibilità (1).

Fra studiosi le violente diatribe di carattere personale sono piuttosto rare, e non sono mai considerate di valido ausilio alla chiara comprensione di un dato gruppo di fatti o di fenomeni. C'è però la costumanza di analizzare criticamente una data affermazione, specialmente se concernente dati di fatto, e la costumanza da parte dello scrittore criticato di difendere il punto di vista da lui avanzato. È nello spirito di questa costumanza che sento il dovere di rispondere. Mi propongo quindi, nel presente articolo, di prendere in esame le asserzioni del Sayous (lasciando da parte quelle di na-

---

(1) Per un riassunto dei primi lavori del Byrne nel campo della storia genovese, si consulti *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, vol. 52, (1924), pp. 367-395.



tura retorica) nell'ordine stesso in cui appaiono nella sua recensione degli studi americani, ribattendole nel limite della mia capacità. In ogni caso citerò il Sayous.

Sayous, p. 82 e segg.

Robert L. Reynolds a fait, incidemment, cette observation: « L'Italie, Gènes comprise, était un territoire qui avait une unité de vie et de technique commerciales ». (Nota: R. L. REYNOLDS, *Genoese Trade in the Late Twelfth Century* (Journal of Economic and Business History), May 1931, p. 363, note). Tout au contraire, les villes maritimes et les villes à l'intérieur des terres de l'Italie avaient une « vie » et une « technique » nettement différentes....

Secondo l'affermazione del Sayous, elaborata in parecchi successivi paragrafi, sembrerebbe che io qui sia caduto in serio errore. Il Sayous cita, in appoggio alla sua tesi, quattro articoli propri (senza dare referenze specifiche ai passaggi pertinenti alla questione) pubblicati tutti da uno a quattro anni dopo la preparazione del mio articolo! Ammetto però che dove la mia affermazione manchi di base, questo fatto non costituisce una scusa.

Ma vediamo se il mio pensiero viene riportato scrupolosamente dal Sayous. Egli cita una frase presa da una nota. Questa nota si riferiva a un paragrafo di introduzione generale mirante a disegnare a larghi tratti il quadro dell'organizzazione commerciale dell'Europa verso la fine del secolo decimosecondo. A questo punto particolare io paragonavo l'area transalpina (francese) con la tosco-lombarda. In questo articolo io studiavo il commercio fra Genova e la Sciampagna, descrivendo i traffici attuali tra le due regioni senza indulgere in analisi economiche d'ordine teorico. Qual'è la mia asserzione? Ha essa fondamento nelle fonti studiate? Ecco il testo e la nota relativa nella loro interezza; « Commerce between Genoa and her neighbors (Milan, Pavia, ecc.) seems to have conformed in character to the common Lombard-Tuscan technique of trade. (Note): This is everywhere evident in the documents of the merchants of all Italy left by them in Genoa when in the city on business. The methods of Romans, Sienese, Lucchese, Pisans, Florentines, Milanese, etc., are all of a single pattern. Italy, Genoa included, was an area with one business life and technique ».

Non vedo alcuna ragione per modificare la mia asserzione. Ed a questo riguardo mi piace citare un paragrafo del dotto studioso Roberto Lopez che dopo aver studiato centinaia di protocolli notarili genovesi asserisce: « Negli uffici dei nostri notai formicolano italiani d'ogni regione; e se anche i borghesi delle città marittime possono esservi malvisti come pericolosi concorrenti, con quelli delle città interne i Genovesi vivono in una stretta simbiosi. E di fronte a contratti che ci parlano di commende concesse per la Provenza e la Siria da Genovesi a un Astigiano, o di denari depositati in Francia da Genovesi in una banca Senese, o di un borghese

di Portovenere che si obbliga con un Senese a favore d'un Milanese alla presenza di testimoni d'Orvieto di Parma di Firenze, vien quasi da pensare che nell'economia e nel commercio lo spirito unitario Italiano sia penetrato inconsciamente prima ancor di cominciare a farsi luce nell'animo dei poeti ». (Nota): « E gli esempi si potrebbero moltiplicare ». (ROBERTO LOPEZ, *L'Attività economica di Genova nel marzo 1253 secondo gli atti notarili del tempo*, Atti, vol. 64, (1935-XIII), p. 178).

Sayous, p. 84:

Aussi malheureuse est la fréquente insistance de Reynolds sur l'existence de « nobles » parmi les commerçants à l'époque de l'histoire de Gênes étudiée par lui (fin du XII siècle). Pour s'en rendre compte, le mieux est de lire notre étude sur « l'aristocratie et noblesse de Gênes » (non ancora apparso negli *Annales d'Histoire Economique et Sociale*) où nous avons fait ressortir la rareté de la noblesse féodale, la formation bien lente d'une classe nouvelle par la participation au Consulat et à d'autres charges. A Gênes, l'influence de la fortune gagnée dans les affaires s'est exercée dans le domaine politique plutôt que l'on constate une influence inverse.

È un po' difficile discutere la definizione di nobile genovese del Sayous, perchè essa non è ancora apparsa a stampa <sup>(1)</sup>. Ma da quanto si può capire da questa citazione, sembra che la sua osservazione sulla nobiltà genovese sia all'incirca la stessa di quella classica fatta nel secolo decimosecondo da Ottone di Freising a proposito della nobiltà lombarda.

Si è preso per dato e concesso che nel chiamare « nobile » un genovese della fine del secolo decimosecondo, non s'intendesse una necessaria esclusiva referenza alla nobiltà *feudale*. Nel mio articolo ho chiamato nobili membri delle famiglie de Volta, Malfilaster, Cavaruncus, Spinola e Malocellus. Son certo ch'essi si consideravano tali verso la fine del secolo decimosecondo.

A pagina 375 del mio articolo io dico che ogni tanto dei nobili prendevano parte al commercio terrestre con la Sciampagna in qualità di compratori in Genova. Le referenze citate si riferiscono a documenti concernenti membri delle famiglie succitate. Se essi non erano nobili (e il Sayous lo proverà nel suo futuro articolo) dovrò ammettere che in questo punto il mio articolo è in errore. Ma questo è un punto d'importanza secondaria, giacchè quando ho accennato, di sfuggita, ai nobili (cinque volte - frequente insistance?)

(1) Dopo aver scritto il presente articolo mi è pervenuto il saggio del Sayous. Confesso candidamente che non capisco perchè egli vi abbia alluso come a uno scritto che avrebbe corretto o modificato quel che io dissi nel 1930. Si tratta di un saggio d'indole generale che si basa, almeno per quel che tratta del secolo decimosecondo, su lavori noti e arcinoti di altri studiosi, e che non contiene nemmeno la più lontana allusione che possa controvertere il mio uso della parola « nobile ». Ho avuto lo stesso inconveniente nel controllare altre citazioni del Sayous.



li ho considerati un elemento secondario nel commercio che descrivevo. Io m'interessavo veramente delle attività dei « ricchi genovesi » che vendevano merci importate d'oltremare a mercanti astigiani che trafficavano con lo Sciampagna.

A dinotare questi ricchi genovesi, dopo aver descritto la natura dei loro affari, io ho usato il termine « grat importers ». E questo mi porta all'articolo seguente del catalogo d'errori importanti da me commessi.

Sayous, p. 84:

Autre exagération relative aux « grands commerçants génois », « tous riches ». La roue de la fortune tournait vite à Gênes vers la fine du XII siècle, et souvent à l'envers!

I miei dati non sono qui messi in dubbio. Sembra che si tratti di una questione di logica più che altro. I miei dati mostrano che un gruppo di ricchi genovesi si dedicava a una determinata specie d'attività. Era forse necessario dichiarare che, in caso di fallimento, un ricco genovese cessava d'esser ricco e automaticamente veniva eliminato dal quadro di attività che ho cercato di descrivere? Non capisco come ci entri la ruota della fortuna nel mio articolo! (Cf. p. 366 del mio scritto).

Sayous, p. 84:

Première trace de la confusion du nom de la famille Banhero avec la profession de « banquier »!

Rimando la discussione di quest'accusa a più tardi, discutendo il lavoro di Miss Margaret W. Hall, quando anche il Sayous riprende la questione.

Sayous, p. 84:

Comparaison malheureuse presque à tous les points de vue, du trafic, par terre entre Gênes et les Foires de Champagne avec celui par « caravane »!

Ma io non intendevo *paragonare* questo traffico al traffico carovaniero. Io ho detto, invece, ch'esso *era* traffico carovaniero. (Cf. p. 374, e nota 1, p. 375 del mio articolo).

Dopo aver dato una tirata d'orecchi al sottoscritto, il Sayous passa al Professor Byrne.

Egli fa due appunti specifici ai lavori del Byrne, oltre all'accusa generale che il Byrne è troppo meticoloso nei suoi metodi di pubblicazione. A pp. 84-86 egli nega le conclusioni del Byrne in riguardo alla priorità della forma d'investimento *societas* su quella di *accomendatio*; e a pp. 86-87 egli rigetta sprezzantemente il lavoro del Byrne sulla questione dei *loca* di navi nel periodo che corre all'incirca tra il 1150 e il 1250.

Il secondo appunto, quello concernente i *loca*, sarà discusso minutamente. Per quanto riguarda il primo, sono io stesso incline ad accettare le conclusioni del Sayous (1). Non pertanto non posso fare a meno d'esprimere un senso di sorpresa per la maniera della sua presentazione. Per esempio, il Sayous complimenta quasi l'eccellente studioso A. Schaube per aver sostenuto, in vari periodi di tempo, due differenti punti di vista sul soggetto. Lo Schaube arrivò a « conclusioni rivedute » dopo la pubblicazione di circa venti nuovi documenti proprio della collezione genovese, la nostra « source merveilleuse » (2)! Byrne riesaminò le conclusioni di Schaube, Goldschmidt, ecc., dopo aver studiato altre centinaia di questi documenti! Le sue conclusioni saranno discutibili ma non certo da rigettarsi sol perchè dei documenti di Barcellona del secolo decimoterzo presentano un quadro differente, come sembra opini il Sayous. Ripeto che secondo me il Sayous in generale ha ragione, ma ritengo altresì che le ragioni date per condannare il Byrne siano molto deboli. E sento il dovere di aggiungere, che prima di poter assumere una posizione dogmatica su questo argomento bisognerà saperne molto di più di quel che si conosce ora.

E veniamo al secondo appunto del Sayous. Confesso che qui con difficoltà riesco a vincere la tentazione di esaminare ad uno ad uno gli errori di cui il Sayous ha infiorato la sua discussione. Ma mi rendo conto, d'altronde, che siccome le conclusioni originali del Byrne, (conclusioni recisamente negate dal Sayous), se accettate, sono della massima importanza per la storia delle istituzioni finanziarie mercantili, il lavoro positivo di ristabilire la validità della tesi del Byrne è molto più importante di quello di riveder le bucce al Sayous. Seguirò lo stesso ordine seguito dal Sayous, indicando, quan-

(1) Baso questa mia osservazione sul fatto che mentre da una parte i vecchi documenti studiati dal Byrne confermano il quadro del commercio levantino da lui descrittoci, nuovi documenti mostrano dall'altra che l'*accomandatio* occupava un posto molto più importante nel commercio del Mediterraneo occidentale, specialmente nel Nord Africa. Il Prof. Hilmar C. Krueger ha studiato questa quistione, ma il suo lavoro non è ancora pronto per la pubblicazione.

(2) Schaube si è occupato di circa una ventina di documenti genovesi nel suo « Rechtsgeschäfte und Rechtsstellung der « Lombarden » in der älteren Zeit ihres Auftretens in Frankreich », *Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Konkursrecht*, vol. LXI, 1908, p. 302 (la referenza è del Sayous). Lo Schaube si mostra felicissimo che uno studioso genovese abbia per caso pubblicato due documenti vertenti sull'*accomandatio* terrestre, datati 1191 e 1198. La leggera modificazione apportata dallo Schaube alle sue vedute, si limita a includere nel quadro delle attività da lui anteriormente esaminate, quelle descritte in questi nuovi documenti. Le sue prime osservazioni si riferivano alla *accomandatio* marittima la quale, insieme alla *societas maris*, costituisce il soggetto studiato dal Prof. Byrne. Cfr. BYRNE, *Commercial contracts of the Genoese in the Syrian trade of the Twelfth Century*, « Quarterly Journal of Economics », vol. XXXI, (nov. 1916), p. 136, nota 1.



do necessario per la retta comprensione del Byrne, alcuni punti in cui il nostro critico non sembra aver inteso bene il testo inglese o le citazioni latine.

Sayous, p. 86:

Byrne a cru faire une autre découverte sur les parts (*loca*) de bateaux et, plus spécialement, sur leur nombre; elles auraient dépendu du nombre de marins à embarquer ou embarqués. Il a cité, à l'appui de sa thèse, quelques textes qui ne visent nullement ce point.

Sayous (nota): « Atti della Società Ligure di Storia Patria », vol. II, parte II, p. 127 (*decima de mari*) e vol. XVIII, p. 163, 271 (blé remis en paiement de transport).

L'uso a cui il Byrne ha adibito questi documenti è abbastanza modesto. In una parte d'una nota, a pagina 16, a prova dell'affermazione fatta nel testo che il numero dei *loca* e il numero dei marinai sulla nave per molto tempo era stato identico, Byrne dice: « In corroboration of this I find the equation of *loca* and mariners implied in documents published in the *Atti...* » (citando la stessa referenza data dal Sayous) <sup>(1)</sup>.

Sayous asserisce che i testi citati non hanno a che fare con la quistione, perchè si riferiscono alla *decima de mari*, e al « blé remis en paiement de transport ». Ma proprio perchè si riferiscono alla *decima maris*, i testi sono di grande importanza per la tesi del Byrne. Essi si riferiscono, è vero, al « blé » e « transport », ma non hanno nulla a che fare con i noli, come sembra che opini il Sayous.

Vediamo prima di tutto qual'era la natura della *decima de mari* o *decima maris* <sup>(2)</sup>.

Nella prima metà del secolo decimosecondo una decima di questo nome era riconosciuta come di pertinenza del Vescovo (più tardi Arcivescovo) di Genova e della sua Curia. L'importanza di questa decima sembra sia stata notevolissima, a giudicare dall'attività esplicata nel difenderla (e forse nell'estenderne l'applicazione dovunque arrivasse il potere genovese) in cause portate per l'intero secolo seguente e oltre davanti alle autorità cittadine. L'elenco delle rate

(1) La critica del Sayous si limita alla correlazione tra il numero dei *loca* e quello dei marinai che il Byrne ritiene esistere nella marina genovese alla fine del secolo decimosecondo e al principio del decimoterzo. Essa non ha necessaria relazione con la posizione presa dal Di Tucci il quale non accetta l'ipotesi avanzata dal Byrne che i *loca* costituissero azioni di proprietà (cfr. R. DI TUCCI, *Le navi e i contratti marittimi; la Banca privata* (Torino, 1933-XI) pp. 24-5 e seguenti, specialmente pp. 42-3. Il Di Tucci accetta ed elabora la relazione vista dal Byrne tra *locum* e marinaio, mentre il Sayous, rigettando questa relazione, accetta la posizione del Byrne che i *loca* rappresentassero azioni di proprietà.

(2) Sulla storia della *decima maris*, ved. *Atti*, vol. II, fasc. I (1870), pagine 458-476.

della decima (la quale veniva pagata su certe importazioni marittime di grano e sale), si trova pubblicato nelle prime pagine dell'inventario dei beni del Vescovato, 1143, nel *Registrum Curiae Archiepiscopalis Januae, Atti*, vol. II, parte II, pp. 9-11. I Consoli della città, ripetevano quest'elenco in forma identica, e ne riaffermavano la validità nel 1175, *Atti*, XVIII, pp. 456-7.

Ad eccezione di questi due elenchi di pagamenti, tutti gli altri documenti che toccano la quistione delle decime — documenti pubblicati nei due volumi degli *Atti* che includono l'edizione Belgrano dei registri della Curia — trattano di *laudes* di consoli e di altre autorità giudiziarie emesse a sostegno dei diritti vescovili. Byrne riferisce esclusivamente a questi *laudes* che incontriamo in una serie abbastanza continua: 1117, 1145, 1159 (tre documenti), 1163, 1166, 1194 (cinque documenti), 1195 (due), 1199, 1203, 1205, 1209, 1214, 1228 (tre), 1256, 1257.

Come si calcolava questa decima? Ora entriamo nella quistione del *locum*-marinaio. Negli elenchi di rate, e nella maggior parte dei *laudes* (nei quali vi è quasi intiero l'elenco di rate in *extenso*), si trova una terminologia ambigua: ogni *homo* a bordo era tenuto al pagamento, oppure pagamento era dovuto per ogni *homo* a bordo della nave. Questo può intendersi variamente. Era l'unità per il calcolo della tassa per ogni anima a bordo? Oppure per ogni mercante? Oppure ogni « uomo » dell'equipaggio della nave, vale a dire, ogni marinaio? Evidentemente qualunque altro metodo di calcolo, eccetto l'ultimo, offre delle difficoltà. Solo seguendo questa ipotesi si ottiene una base equa per cui una nave di una certa capacità di carico pagherebbe lo stesso ammontare versato da altre navi della medesima capacità. In altri termini, dove il testo latino parla di tassa per *hominem*, il significato giusto sarebbe che la capacità della nave era calcolata in base al numero degli uomini d'equipaggio; essendo il numero dei marinai o di altre persone addette al servizio di una nave, proporzionato alla capacità di trasporto. Una tassa calcolata su tale base ha il vantaggio di colpire ugualmente tutte le navi; è facile ad assegnare; e rende impossibile la parziale evasione da parte di grandi navi che non trasportassero che pochi mercanti e passeggeri.

L'ipotesi viene confermata da un'attenta lettura dell'intera serie dei documenti (1). Lo si può inferire dal fatto che in alcuni dei più antichi di essi, il *nauclerius* (capo dell'equipaggio) non era incluso nel totale. Poi, in documenti più recenti, l'equazione di *homo* (agli scopi della decima) e *marimarius* diventa specifico. Non c'è possibilità d'errore. Si è forzati alla conclusione che la grande *decima maris* di Genova veniva calcolata in base al numero dei marinai di

(1) Ved. Appendice I.



ogni nave. È a credere che per la classifica delle navi, gli ambienti marinari, usassero tale equa base nel modo stesso in cui oggi si usa il tonnellaggio. Ma se gli agenti fiscali del vescovado classificavano le navi in « navi da dieci uomini », « navi da sessanta uomini », e via dicendo, usavano essi indifferentemente, e come equivalenti, i termini di « navi da dieci *loca* », « navi da sessanta *loca* »? I notai, i consoli della città e i litiganti adoperano il termine *locum* in casi in cui ci sarebbe invece da aspettarsi *homo* o *marinarius*?

Questo è proprio il caso in due dei documenti citati dal Byrne (proprio quelli che il Sayous dice trattare di « blé remis en paiement de transport »), e in un terzo (vol. XVIII, p. 270), non citato dal Byrne.

È sufficiente?

Sayous, a p. 86 (continuando nel succitato paragrafo) dice:

Deux seulement (dei documenti offerti dal Byrne in appoggio alla sua tesi) peuvent être retenus, dont un seul net et précis: le protocole d'un notaire génois, en date del 1224, contenant la déclaration d'un marin qu'il y avait vingt-six parts (*loca*) d'un bateau, parce qu'il y avait vingt-six marins à bord (*pro quilibet loco erat unus marinarius*); d'un des participants nourrissait même le marin choisi par lui « à sa table ».

Il ragionamento del Sayous è sorprendente! Non riesco a vedere che relazione ci sia tra le parole del Byrne e l'osservazione del nostro critico. Se si pensa che il testo del Byrne non è che una traduzione letterale di un passaggio latino che il Sayous evidentemente conosce (giacchè lo cita), le parole del Sayous diventano incomprensibili addirittura. Per chiarire la quistione non c'è di meglio che citare il Byrne di nuovo, dando il testo latino in nota.

Byrne, p. 15: « A lawsuit, involving the ownership of shares in a vessel sold in Syria, occured in Genoa in 1224. In the mass of testimony from owners, ex-consuls in Syria, and common seamen, one of the latter who had been employed on the ship, was asked how he knew there were twenty-six *loca* in the ship. He replied that he had heard it said on the said ship and he saw there twenty-six mariners and that for each *locum* there was one mariner and well he knew that Guglielmo de Rampono had two *loca* in said ship because he himself had heard this said by Guglielmo and by the scribe of the ship and that the same Guglielmo fed two mariners on said ship at his table, namely him and another and I heard it said by the scribe of the ship that Guglielmo alone was to carry us as expenses for two *loca* » (1).

(1) *Atti della Società ligure di Storia Patria*, vol. XXXVI, Liber Magistri Salmonis (ed. A. Ferretto), p. 314. (Titolo II, nell'interrogatorio, p. 309): Item ex eo quod dicto tempore. ipse Guillelmus habebat solummodo in ipsa navi *loca* duo, et erat ipsa navis *locorum* XXVI).

Item de secundo titulo dixit ut in titulo Interrogatus quomodo scit quod

È evidente che questo documento sia d'indiscutibile ausilio alla tesi del Byrne.

La citazione successiva è dal Sayous trattata identicamente. Sayous, a pagina 86 (e continuando ancora nello stesso paragrafo):

Quant à l'autre texte, il traite du renvoi de marins engagés, lors de la vente de parts d'un navire: on devait renvoyer d'abord ceux qui avaient été choisis par les vendeurs de parts; ce qui démontre qu'un participant pouvait désigner un homme d'équipage, non que le nombre des participants était égal à celui des marins.

Ma il Byrne non si è mai sognato di avanzare l'assurda ipotesi che il numero dei partecipanti sia uguale al numero dei marinai. Anzi, proprio alla pagina opposta a quella citata, il Byrne, sia nel testo che nelle note, mostra come spesso un partecipante possedesse parecchi *loca* della stessa nave. Anche in questo caso il testo del Byrne consiste in una semplice parafrasi di una versione latina, facilmente accessibile al Sayous. Mi permetto di offrire di nuovo al lettore le parole del Byrne col testo latino in nota <sup>(2)</sup>.

Byrne, p. 16: « The close connection between shareholders and mariners appears also in one of the few fragments of Genoese sea-law of the thirteenth century. The law provides that if some shares

erat illa nAvis imperatrix viginti sex locorum dixit quod Audiebat dici in predicta nAvis et videbat ivi viginti sex mArinArios et quod pro quolibet loco erat unus mArinArius et bene scit quod dictus Guillelmus de rampono hAbebat duo loca in dicta nAve quia ipse Audiebat hoc dici ab eo Guillelmo et A scriba nAvis et quod ipse Guillelmus pascebat duos mArinarios in dicta navi Ad suam tabulam videlicet se ipsum et Alium et Audiebam dici A scriba nAvis Guillelme tantum oportet nos facere expensas pro duobus locis.

<sup>(2)</sup> *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, vol. I, p. 80. (Secondo C. Desimoni, *ibid.*, pp. 93-99, appartiene ai primi anni del secolo XIII).

*De marinariis ad statutum terminum acceptis.*

Si quis ianue civis qui nauem habeat locauerit et ceperit siue conduxerit marinarios ad certum terminum et ad certum uiagium si in terminum ipsum uel uiagium nauem ipsam uendiderit et aliam forte comperauerit pro eadem mercede et precio quo locati fuerunt uiagium complere teneantur (et) usque ad terminum constitutum ei exhibere (seruitia) pro constituta mercede nisi forte ipsius licentia remanserit uel eis uiandam subtraxerit. Si uero plures fuerint participes et partes eorum uendiderint et alteram partem retinuerint (marinarii qui) tangerent eos qui partem nauis retinuerint secundum eorum partem et numerum cum eis remaneant et ut prefinitum est seruitium nauis faciant. Reliqui uero qui tangunt eos qui uendiderunt secundum partem quam uendiderunt cum eis remaneant et seruitium.... in altera navi si forte comperauerit exhibeant ut predictum est nisi eorum licentia remanserit uel uictum subtraxerit eis. Et si alteram nauem uel partem in altera navi (non) comperauerit remaneant marinarii cum illo uel illis qui nauem retinuerint. Si uero uenditor de nouo uoluerit quod marinarii sui in illa navi retinere debeant teneantur emptori secundum quod tenebantur uenditori. excepto si nauis fuerit uendita sarracenis. Si marinarii communiter sint accepti et pascantur fiat diuisio sorte secundum loca nauis siue per loca....



in a ship are sold (abroad?) and some are retained by their original owners, the mariners who pertain to the latter, must remain on the ship and perform the services contracted. Those mariners who pertain to the shares sold must serve the owners of those shares on another ship if they acquire an interest therein, unless released from their contract or unless their food is withheld. If the shareholders do not buy shares in another ship the mariners must remain with the vessel on which they sailed, and may be required to do so by the sellers of shares unless the purchasers were Saracens. On the other hand, if the mariners have been hired and are being fed in common by the owners as a group, division of the mariners in case of sale of shares must be made by lot according to the shares in the ship ».

È chiaro?

Sayous, a pagina 86 (secondo paragrafo della sua analisi del problema dei *loca*):

Avant d'examiner le document principal, il convient d'observer qu'il est isolé, unique, tandis que nous possédons des centaines d'actes ou protocoles de notaires de la même époque, ou antérieurs, relatifs aux parts (*carati*) de bateaux. et que tous laissent l'impression très nette que chaque associé y prenait une part d'après ses moyens disponibles et selon son désir de diviser ses risques.

Il che è proprio ciò che dice il Byrne alle pagine 14 e 15 della sua monografia. Vero è che il Byrne (encore un historien qui a abordé l'histoire des institutions économiques sans preparation suffisante) ha ommesso l'osservazione lapalissiana che l'investitore investiva a seconda delle proprie risorse, forse non risultandogli dalle fonti studiate.

Sayous, p. 86 (fine del paragrafo):

Roberto Lopez vient de publier un contrat pour l'exploitation des mines de Sardaigne, en date de 1253, qui a les mêmes bases capitalistes.

È veramente curioso notare come il Sayous incautamente si richiami a questo documento, nella certezza che esso danneggi la posizione del Byrne. Nel corso dei suoi studi sull'antica marina mercantile genovese il Byrne venne costretto a dinteressarsi dei *loca*, come un aspetto della quistione del finanziamento e della proprietà delle navi, ed ebbe l'impressione che i *loca* costituissero un fattore di notevole importanza nello stabilire il sistema di proprietà per azioni in tutte le altre intraprese capitalistiche. Il lavoro di Lopez ora comincia a provare come fatto quel che otto anni fa Byrne suggeriva come probabilità <sup>(1)</sup>. Ecco qualche frase del Byrne presa proprio dal passaggio analizzato dal Sayous.

(1) Accenno al documento pubblicato dal Lopez in base a quanto ne dice il Sayous, non avendolo potuto riscontrare direttamente. Presumo che l'interpretazione del Sayous sia corretta.

Byrne, p. 14: « Ownership by *loca* characterized the entire field of Genoese shipping until about the middle of the thirteenth century... »; *ibid.*, p. 21: « So pervasive had been the system of *loca* in what was one of the most important fields of capitalistic endeavor, and so familiar was it to every class of Genoese society for more than half a century that one is tempted to conclude that it may have exercised a significant influence upon financial operations of a different and wider type of cooperation.... ».

Il Sayous, di nuovo, a pag. 86.

Rien n'empêchait qu'un bateau appartint, pour partie ou totalité, à des marins ou anciens marins et que, par suite des traditions et connaissances professionnelles de ceux-ci, ils ne se fissent représenter dans une oeuvre de coopération. La meilleure preuve que tel était le cas dans l'exemple unique de Byrne, c'est que l'un des marins vivait « à la table » de celui qui l'avait engagé, et que ce dernier travaillait à bord!

È possibile. Anche oggi un marinaio che disponesse di qualche capitale potrebbe acquistare un interesse finanziario in una compagnia di trasporti marittimi. Niente di strano che qualche cosa di simile avesse luogo nel secolo decimosecondo, per quanto sarebbe difficile trovare prove documentarie in numero sufficiente da giustificare una seria ipotesi sia per quel secolo che per oggi. Ma ciò non interessa il Byrne. Quel che importa rilevare nel succitato paragrafo è che il Sayous ammette, forse involontariamente, che ci sia una correlazione tra marinai e azioni di partecipazione. Il che è la tesi del Byrne.

Sayous, p. 87 (quarto paragrafo delle osservazioni su *loca*):

Ce texte n'aurait un vrai intérêt pour prouver l'origine des associations entre propriétaires de navires dans les associations entre marins en vue de la navigation, que s'il était possible de lui trouver des précédents et d'en trouver d'assez nombreux exemples; or, nous n'en possédons pas. Il convient des lors, jusqu'à preuve du contraire, de voir là, non comme Byrne, un document de large portée, mais un cas isolé ou presque, exceptionnel, d'une valeur très limitée.

Ma Byrne non intende affatto trattare il problema delle origini dell'istituzione; egli non fa che spiegarne il carattere, mentre il Sayous comincia col negarne l'esistenza. Per quel che concerne la tesi in quistione, questo documento prova sufficientemente il punto che interessa al Byrne.

L'isolamento di questo documento sembra preoccupi molto il Sayous. Già si è accennato a qualche caso che lo mostra non tanto isolato e unico. E ci sono parecchie altre prove della stessa natura.

In primo luogo, proprio nel corpo del testo del Byrne così attentamente analizzato dal Sayous, troviamo il seguente passaggio:



« In another instance I find a receipt for 89 bezants given 'for the expenses and wages of two mariners which fell upon me to pay for two shares which I hold in the ship ».

Una metà della nota che il Byrne dà a piè di pagina, viene criticata dal Sayous con l'osservazione che si è portati a parlare della *decima maris*. Ecco la nota del Byrne:

A(rchivio di) S(tato), G(enova), Not. Veggio, reg. II, fol. 228r., *occasione expensarum et conducti duorum marinariorum que contingebant michi ad solvendam pro locis duobus que habeo in nave que dicitur Oliva.*

Il Sayous passa poi ad esaminare brevemente una parte del lavoro del Di Tucci. Nella sezione in cui il Di Tucci parla delle navi, troviamo (pp. 43-44): *Ego.... ucepi.... XXVIII partem navis.... Si predicta pars tue navis vendetur vel nauilizabitur quicquid inde habuero bona fide in tua vel tui certi missi potestate mittam, eo salvo facto viaggio de ultramare, si navis aliud viagium quod debeo de hoc quod de tua parte exierit tantum unus alius marinarius habuerit pro conducto et servire unum locum.*

(Corsivo del Di Tucci da *eo salvo* in poi). Il Di Tucci, nel suo commento su questo documento, dice: « Al ritorno si trasformerà in un *marinaio*, avrà la paga che spetterebbe ad un marinaio, sedici bisanti di Accone, e dovrà *servire unum locum*. Ad un *locum* corrisponde, pertanto, un *marinaio*: e questa osservazione è stata fatta per la prima volta dal Byrne, il quale per altro non se ne è reso ragione, perchè aveva assimilato i *loca* alle *partes* ». (L'ultima osservazione si riferisce ad un problema che sia il Di Tucci che il Byrne vanno ora investigando).

Nè l'uno nè l'altro di questi passaggi viene rilevato dal Sayous, che forse li include nel numero dei testi rigettati senza discussione. A me sembra ch'essi siano di notevole appoggio all'intera tesi del Byrne, e che meritino accurata valutazione in relazione a questo problema.

Il Sayous quindi si volge al Prof. Calvin B. Hoover.  
Sayous, p. 87.

Calvin B. Hoover est l'auteur d'un assez long article sur le prêt maritime à Gênes au XII<sup>e</sup> siècle. Il y a établi des distinctions sans grand intérêt et consacré un passage aux opérations de cette nature « masquant l'usure »; il a évidemment compris dans celle-ci des « prêts d'assurance! ».

Il Sayous si riferisce a una parte dell'articolo del Prof. Hoover, pp. 520-25. Essendo di cinque pagine, il testo di Hoover è di una lunghezza che non ci permette di citarlo <sup>(1)</sup>. Ed è un peccato, perchè l'intera parte ha un significato quasi diametralmente opposto a

(1) CALVIN B. HOOVER, *The Sea Loan in Genoa in the Twelfth Century*, « Quarterly Journal of Economics », vol. XL (may, 1926), pp. 495-529.

quello attribuitovi dal Sayous. Rimando il lettore del presente saggio ai passaggi riferentisi dell'articolo di Hoover, con la speranza ch'egli si prenda la briga di rileggere al tempo stesso il succitato passaggio del Sayous.

Sayous, pp. 87-88 (fine dello stesso paragrafo).

Ayant publié deux seuls textes qu'il jugeait particulièrement typiques, il a, en ce qui concerne l'un d'entre eux, commis une erreur grave d'interprétation, de nature à inquiéter sur la valeur du travail dans son ensemble; il a vu un prêt maritime dans une stipulation d'une commande imposant au commandité de payer une certaine somme dans un port éloigné avec le produit de la vente de marchandises emportées par lui. Le texte est très net, et d'autres documents de l'époque contiennent une disposition semblable.

E il Sayous conclude col giudicare l'articolo di Hoover « oeuvre de jeunesse ». E in questo ha ragione.

Hoover (pp. 510-20) intendeva stabilire una di quelle distinzioni senza grande interesse che il Sayous ha sdegnato di studiare, mettendosi quindi nella posizione di non capire il problema discusso da Hoover. Nella parte precedente Hoover aveva discusso il prestito marittimo nella sua forma pura. Egli quindi passava a un tipo di contratto (di cui dava un testo come illustrazione) che presentava le caratteristiche dell'*accomendatio*, di cui conservava pure la maggior parte della fraseologia, ma che conteneva anche una clausola importante che rimetteva il pagamento del capitale o degli interessi relativi al fausto arrivo dell'intrapresa all'estero, la clausola *sana eunte navi vel maiori parte rerum navis*, che costituisce proprio la caratteristica più saliente del contratto di prestito marittimo <sup>(1)</sup>.

A conforto del Sayous mi permetto di aggiungere che se egli avesse riscontrati negli archivi gli originali dei due documenti citati da Hoover, avrebbe notato che questi, studioso di economia legale, non era che un dilettante paleografo. Hoover in pochi mesi improvvisò una certa preparazione in paleografia sufficiente per la consultazione di testi che gli avevano detto trovarsi nei protocolli notarili. Nei due testi pubblicati la sua trascrizione delle parole e frasi fondamentali è corretta, ma quella di punti particolari, specialmente dei nomi propri, è piuttosto scorretta.

Il Sayous, storico delle istituzioni bancarie italiane, si mostra molto seccato dal tentativo fatto dalla signorina Margaret W. Hall

<sup>(1)</sup> In questa parte del suo articolo Hoover discute assennatamente i caratteri di questo particolare tipo di contratto (da lui chiamato « *pignus-loan* ») che lo riavvicinano all'*accomendatio* (pp. 513-16). Passa poi ad esaminare la clausola *sana eunte*, per determinarne la possibile validità. Egli esamina la validità della stessa clausola nella terza sezione (sea-loan masking or evading usury). In quest'ultima parte egli discute ampiamente gli « insurance loans » allo scopo di dimostrare che questi « prestiti mascheranti l'usura » non erano veramente prestiti-assicurazioni.



di investigare i primordi delle attività bancarie in Genova. Il suo punto di vista è chiaramente presentato in quattro paragrafi che mi permetto di citare completi, giacchè in questo caso il commento dev'essere dettagliato per aver valore.

Sayous, pp. 88-89.

Miss Margaret Winslow Hall s'est servie, de la nombreuse série de photographies de protocoles génois réunie par Byrne à l'Université de Wisconsin, pour insister sur des documents de la fin du XII<sup>e</sup> relatifs, croyait-elle, à des banquiers, ainsi que Reynolds l'avait déjà fait. Sur cette base, elle a prétendu faire remonter au siècle précédent les observations que nous avons présentées sur les banques italiennes au XIII<sup>e</sup>.

Notre première impression a été que des possesseurs ou locataires de « bancs », plutôt des *changeurs*, avaient eu une activité commerciale, assez mal spécialisée, dès la fin du XII<sup>e</sup> siècle. Mais ces textes, déjà connus du professeur Alexandre Lattes, lui avaient paru si extraordinaires qu'il s'était demandé si cette mention « ne s'était pas transformée en titre de qualité ». Des recherches dans les Archives et les Bibliothèques de Gênes devaient seules élucider ce point.

La bibliothèque civique Berio nous a vite fourni la clef du mystère: les Bancheri étaient de « nobles *cittadini* de Genes » (parliamo qui di nobiltà feudale?), originaires de Clavarezza, à l'intérieur des terres de la direction nord-nord-est, et établis à Genes vers 1150; ils y ont d'ailleurs, encore des descendants portant leur nom. Il s'agit donc, non d'une profession, mais d'une famille, pour le moins très souvent, le plus souvent: en ce qui concerne les protocoles du notaire Scriba, aucun doute pour Baldo, Ingo, Giberto, Albertone, Banhero; de même, par la suite pour Anfosso, Rossi (Rubeus), Alcherio, Bernardo, Ansaldo, Alfonso, jusqu'à Enricus Bancherius (vers le milieu du XIII<sup>e</sup>). Sur les cinquante trois protocoles qui contiennent le mot *bancherius* et que Raffaele Di Tucci a publiés, dont plusieurs ne semblent pas faire partie de la « série Byrne », il blés, dont plusieurs ne semblent pas faire partie de la « série Byrne », il n'en resta à peine neuf qui peuvent viser des « banquiers », encore ne s'agit-il sans doute que de trois personnes, possesseurs de « bancs », de changeurs.

D'après di Tucci, le mot *bancherius* commence dans les documents par une petite lettre, non par une majuscule; on peut donc, supposer que la conviction de Miss Hall de tenir la vérité était d'autant plus ferme qu'elle ignorait qu'à l'époque, c'était, en général, le cas pour les *cognomina*.

Il Sayous assume che la signorna Hall sia ingenua al punto di non sapere che a quel tempo i *cognomina* erano scritti con la minuscola. Tengo ad informarlo che la Hall, al tempo in cui scriveva la sua tesi, stava trascrivendo *in extenso* dalle copie fotostatiche degli originali circa duemila documenti notarili genovesi, lavorando alla preparazione per la pubblicazione ora imminente, del *corpus* degli antichi notai genovesi. In questi documenti, a rari intervalli, ed a casaccio, si trova adoperata l'iniziale maiuscola nei cognomi. Anche i nomi Doria, Spinula, sono scritti con la minuscola. L'osservazione del Sayous porta acqua alla fonte e legna al bosco.

Ma passiamo al punto principale. Se la critica del Sayous avesse la minima base, il lavoro della Hall dovrebbe giudicarsi peggio che inutile. Ma erano veramente i *bancherii* della Hall (e del Di Tucci) membri della famiglia Banhero anzichè *bancherii* di professione?



Avendo la Hall condotte le sue investigazioni sotto la mia direzione, sono in grado di indicare il procedimento che essa ha seguito per arrivare alle sue conclusioni.

1) Prima di tutto la Hall prese degli appunti dettagliati, di solito includenti la trascrizione completa, di ogni documento avente una relazione anche remota con un *bancherius*. Anche in casi in cui il *bancherius* non appariva che come testimone di qualche contratto di altri, essa prendeva nota della data, della natura dell'atto, delle parti interessate, per ottenere tutte le possibili indicazioni sulle sue relazioni con altri gruppi di negozianti, per controllare se un dato *bancherius* fosse personalmente a Genova al tempo in cui ai termini dei suoi contratti, era tenuto a far dei versamenti in qualche altra città, e così via. Essa esaminò tutti i documenti della collezione notarile pel secolo decimosecondo eccetto il piccolo numero di *folii* di un protocollo non accessibile, come pure parecchie centinaia di *folii* dei primi del secolo decimoterzo. Prima di scrivere la sua tesi essa quindi aveva sotto mano quasi tutti i documenti notarili pertinenti al soggetto.

2) Il problema della designazione professionale *vs. cognomen* fu il primo ad essere risolto. Anticipando l'eccellente suggerimento del Sayous, la Hall adottò il principio d'includere nella sua lista di *bancherii* nel senso professionale, solo quei *bancherii* che dai documenti risultassero possessori di banco. Ciò veniva determinato da varie indicazioni, come l'accettazione da parte di un banchiere di un deposito di moneta *in banco suo*, la dichiarazione che il documento era stato redatto *in banco Rubei*, e così via dicendo.

3) Dopo aver elencati questi *bancherii*, già identificati nel modo su indicato, la Hall prese ad esaminarne le attività professionali nel mondo degli affari, accettazione di depositi, contratti di *ambium*, ecc., mettendole a confronto con le attività professionali di un certo numero di altri mercanti genovesi, e rilevandone così le attività caratteristiche che distinguevano questi *bancherii* di professione dagli altri mercanti.

4) Dopo aver così acquistata una competente conoscenza della professione di *bancherius*, la Hall scrisse una tesi di circa 160 pagine che non potè pubblicare per ragioni finanziarie. L'articolo in *The Economic History Review* non è che un riassunto condensato di parecchie parti della sua tesi.

E possiamo ora ad esaminare l'elenco dei membri della famiglia Banchemo dato dal Sayous. Baldo, Ingo, Giberto e Albertone appaiono nei protocolli di Giovanni Scriba. I dati forniti dallo Scriba erano già stati studiati da molti anni, essendo facilmente accessibili a tutti. L'ultimo studioso dello Scriba ha pubblicato i primi risultati delle sue ricerche quando la Hall aveva già completato la sua tesi, sebbene parecchi anni prima della pubblicazione del suo articolo.



Questo studioso è proprio il Sayous il quale accenna, sebbene con riserve, ai *bancherii* (di professione) Baldo e Ingo. Ora siccome queste fonti erano già state esaurientemente studiate, la Hall ha preferito studiare fonti poco note, datate approssimativamente tra il 1179 e il secolo decimoterzo. Di Baldo, Ingo e famiglia (?) la Hall non si è occupata affatto, e noi seguiremo il suo esempio.

La Hall dette mano al suo lavoro di sintesi con un elenco di circa venti *bancherii* il cui stato professionale era stato controllato nel modo su indicato. Tra questi vi erano Rosso (Rubeus, Ruffus), un suo nipote e socio Bernardo, Alcherio ed Enrico. I due fratelli Anfosso (è Alfonso una variante dello stesso nome?) e Ansaldo, e, nel secolo decimoterzo, i loro figli Simone di Anfosso, e Guglielmo e Vassallo di Ansaldo, non poterono essere nettamente identificati. Le loro attività erano le tipiche della professione, eccetto che essi sembravano avere un interesse maggiore dell'usuale nel commercio all'ingrosso. Considerando i su menzionati individui di classificazione incerta, i materiali a loro pertinenti furono dalla Hall usati in maniera supplementare, e mai addotti a prova di punti fondamentali della tesi. Nell'articolo pubblicato la Hall non dedica che una frase sola ad Anfosso, e non parla affatto di Ansaldo.

Riassumendo. Se la questione finisse qui, si avrebbe da una parte la mia asserzione, che quattro importanti *bancherii* (tra i venti e più usati dalla signorina Hall) tenevano banchi di cambio; dall'altra quella del Sayous e del suo manoscritto genealogico, che li fa invece membri della nobile famiglia Banchemo. E il problema dovrebbe restare insoluto fino alla pubblicazione del *corpus* di tutti questi atti. Fortunatamente però c'è già la pubblicazione del Di Tucci.

Nella sua critica dello studio della Hall il Sayous fa un accenno al recente lavoro del (Di Tucci sulla banca privata in Genova, e afferma categoricamente che dei 53 documenti illustrativi ivi pubblicati non più di nove trattano di banche. Devo supporre che il Sayous elimini tutti gli altri documenti, come concernenti gli affari della nobile famiglia Banchemo. Egli afferma che solo tre dei personaggi del Di Tucci tenevano « bancs de changeurs ». Consultiamo ora la lista del Di Tucci. Nei soli primi diciotto documenti (e mi limito ai primi diciotto, ritenendo il numero sufficiente a provare il mio assunto), si trova quanto segue:

## TESTO

- |      |  |   |
|------|--|---|
| I.   | Nos Sibilla.... locamus tibi Beltrame Bertaldo et Oberto fratri eius.... <i>banchum</i> quem pro nobis estis soliti tenere | 2 |
| II.  | Rufus banchemus (compra una casa)  |   |
| III. | Wm. Ferrarius et Jacobus banchemii.... <i>ad bancum predictorum creditorum</i>   | 2 |

- IV. Nos.... accepimus a vobis Rufo bancherio et Bernardo bancherio tantum cambium.... di pagare in moneta di Pavia. *Actum in banco Rufi* 2
- V. (Rufus e Bernardus bancherii accettano una promessa di pagamento)
- VI. (Rufus e Bernardus accettano una promessa di pagamento)
- VII. Ego Enricus bancherius accepi a vobis.... in societate.... Cum ista societate debeo laborare in terra et *in banco*. 1  
(Enricus — questo ha luogo verso la fine del secolo decimosecondo — era minorenne. Difatti egli ha bisogno del consenso materno per questo atto. Troviamo il suo nome ripetutamente per parecchi decenni successivi. Immagino che questi sia l'Enrico del geneologo)
- VIII. Ego Rufus b. accept.... in societate libras XX quas teneo *in banco*.
- IX. Obertus bancherius de Pollanexi.... accepisse libras L in accomendacione.... *quas debeo tenere ad bancum et mercari*.... (Abbiamo qui un altro Oberto?) (1?)
- X. Nos Bandinus Mussus de Orto et Guillelmus de Moneta bancherii confitemur accepisse nomine depositi.... *ad bancum et tabulam nostram*....
- XI. (Rubeus b. promette de ripagare VII lire a un *serviens* di un nobile, a 15 giorni dalla data della domanda).
- XII. (Alcherius bancherius accusa ricevuta per danaro avuto, e promette ripagarlo in valuta pavese).... *Actum in banco Alcherii predicti* 1
- XIII. (Alcherius b. promette di ripagare la somma).
- XIV. (Alcherius b. promette come sopra).
- XV. Ego Bernardus b. confiteor me accepisse.... libras XX quas teneo *in banco meo*.
- XVI. (Bernardus b. promette di ripagare una somma (in valuta straniera?))
- XVII. (Bernardus b. promette di ripagare una somma su domanda di quindici giorni).
- XVIII. Ego Bernardus b. accepi a te Maria Sarda libras.... XI quas teneo *in banco meo*. (Promette di ripagare a otto giorni dalla domanda, e promette di corrispondere un interesse annuo del 10 per cento per il tempo in cui detiene i fondi). (L'articolo della Hall dà una parafrasi di questo documento, includendo l'accenno al fatto che Bernardo tiene banco proprio).

E questo credo basti a provare il mio assunto. Il Di Tucci ha pubblicato 53 documenti che trattano di affari bancari. Verso la fine del secolo decimosecondo la parola *bancherius*, in Genova, dinotava una persona che era *bancherius* di professione. Il nome, se tanti membri della stessa famiglia (oltre venti!!) esercitavano la stessa professione, può benissimo aver assunto il carattere di cognome.

Un'ultima osservazione. Nel primo paragrafo del suo commento sul lavoro della signorina Hall il Sayous non è troppo modesto. Egli vede nel lavoro della Hall una pretesa di applicare al secolo precedente le osservazioni già da lui fatte sui banchieri italiani del secolo decimoterzo. Posso assicurare al Sayous che la Hall non ha affatto avuto l'intenzione di seguire le sue conclusioni, per l'eccellente ra-



gione che le fonti da lei esaminate la portavano a conclusioni differenti. Senza intenzioni di far l'ipercritica, la Hall infatti è costretta:

1) A osservare che il Sayous non fa che riassumere e discutere pochi documenti e studi previamente pubblicati sul soggetto (Nota iniziale, p. 73);

2) A dichiarare nell'ultima frase che riassume la parte del suo articolo sul *credit banking*: « Sayous seems to have gone too far in assigning to credit banking a place of equal importance with local money-changing as the starting point of early banking ».

3) E a concludere, dopo aver presentato prove di *deposit banking*: « All this casts serious doubt on Sayous' theory that deposit banking developed last of the three fundamental branches of banking, being preceded by and in large part dependent upon the development of credit banking. It is evidently only chance in the preservation and publication of documents which determined that the first considerable evidence of deposit banking known to Sayous is of the second half of the thirteenth century ».

ROBERT L. REYNOLDS

#### APPENDICE I: *Locum-Martinarius* e la *Decima Maris* di Genova

Questa nota sulla *decima maris* con le relative prove ch'essa veniva computata *per hominem* o *per marinarium* o *per locum* è di una lunghezza da potersi dare solo in appendice. Il lettore vorrà scusarne la lunghezza e il numero rilevante di citazioni in essa riportate da fonti già esistenti a stampa. Siccome la quistione è stata sollevata, a me sembra che si richieda un lavoro definitivo sull'argomento. Meno che in casi specificatamente indicati, le citazioni seguono letteralmente il testo degli *Atti* pubblicati da L. T. Belgrano, vol. II, parte II, e vol. XVIII.

L'elenco delle rate si trova alle pp.9-11 del vol. II, 2, e viene ripetuto in forma quasi identica in alcune *laudes* del 1228 nel volume XVIII, pp. 450, 452, 455. Le rate variavano a seconda della ragione di provenienza del carico, nel modo seguente:

1. *De ultramarinis* o *de pelago* (Soria, Impero Bizantino, Egitto, Africa del Nord, Spagna): Tassa per nave, 22 *soldi*, 6 *denarii* a meno che più della metà del carico fosse di grano, nel qual caso la rata era una *mina per hominem*.

2. Dalla Sicilia: ogni nave, *sol.* 11, *den.* 3; se più della metà del carico era grano, 1 *mina* di grano *per hominem*.

3. Corsica: ogni nave, *sol.* 7; o 1 *mina per hominem*.

4. Sardegna: ogni nave *sol.* 9; o 1 *mina per hominem*.

5. Calabria o Provenza (eziandio descritte come provenienza di là da Porto Pisano e Monaco): carichi di grano pagavano 1 *quartinum per hominem*; due *nauclerii per nave* erano esentati.

6. Vi erano poi parecchie rate speciali per navi addette al traffico tra Genova e le fiere lungo la Riviera, e per quelle addette allo scambio di sale sardo per grano corso. Il sale proveniente dalla Sardegna e dalla costa vicino a Genova era soggetto ad altre tasse speciali che venivano tutte computate *per hominem*.

La seguente è una lista, in ordine cronologico, di referenze illustranti il metodo di computo (numeri 1-8, *Atti*, II, 2; 9-27, *Atti*, vol. XVIII).

1. 1117, pp. 56-57:.... *ille naves que venerint a mercato sancti raphahelis vel a frizurio in quibus habuerint usque ad octo homines det per unumquemquem.... minam unam frumenti, et ille naves que habuerint usque ad duodecim homines det.... minas duas. Que vero habuerint ad duodecim in sursum, det per unumquemquem hominem quartinum unum....*

2. 1143, pp. 9-11: (e. g. rate per la Calabria e la Provenza, p. 10) ... *unusquisque homo de ipsis navibus debet dare quartinum unum grani preter duos nauclerios....*

3. Marzo, 1159, p. 391: (Navi provenienti dall'Egitto).

4. Novembre, 1159, p. 127: (Il *nauclerius* di una nave proveniente dalla Sicilia carica di grano, vien citato per rifiutato pagamento. La tassa vien chiamata *decima grani*, calcolata *per unumquemque hominem in ea venientem*). (Questo è uno dei documenti riferiti dal Byrne; come il Sayous dice, è sotto il titolo di *De Decima de Mari*).

5. Stessa data, pp. 127-128: (Causa per riscossione della decima su un carico di sale proveniente dalla Sardegna, computata a *minas tres salis per unumquemque hominem quem in ea venerat.... exceptis duobus naucleris*. Titolo: *De Decima de Mari*).

6. 1163, pp. 128-129: (Causa per determinare metodi di pagamento su carichi di grano portati in *cambium* dalla Corsica. Decima chiamata *decima maris* nel testo; *rata.... minam unam grani.... per singulos homines qui in partem venerunt in illo ligno....*).

7. 1166, p. 389: (L'Arcivescovo reclama il pagamento della decima dagli abitanti di Voltri e Pegli, i quali contendono che la decima sia di computarsi a 1 *mina pro quoque temone*, cioè a due *minae* per nave su grano dalla Sardegna, mentre la Curia sostiene il diritto *per unumquemque hominem qui in nave illa venerant minam unam grani pro decima maris*. La Curia vince la causa).

8. (Un simile tentativo di evasione da parte degli abitanti di Portovenere — o da parte della Curia di estendere l'applicazione della decima — si trova a p. 396, in data 1178).

9. 1175, vol. XVIII, pp. 456-457. L'elenco su riferito.

10. 1194, febbraio, pag. 210: *Consules de placitis.... condemnantes Manfredum Canevarium domino Bonifacio archiepiscopo.... laudaverunt quod ipse Manfredus dare teneatur et det eidem domino archiepiscopo et curie sue tres partes minarum quinquaginta salis.... eo quod ipse venerat in nave quadam de Sardinea honerata sale, que dicitur Gattus, unde erat nauclerius Nichola de Vulturi, in qua venerunt homines XVIII, qui tenebantur ex consuetudine curie.... tres minas salis prestare, exceptis duobus naucleris, de quo siquidem tres partes erant Manfredi predicti....* (Redatto dal notaio Ottobono).

11. 10, marzo, pp. 271-272: (Questo è il documento citato dal Byrne che, secondo il Sayous, tratterebbe di blé remis en payment de transport) *Consules condemnantes Enricum Nevitellam iuniorem domino Bonifacio.... laudaverunt quod ipse Enricus teneatur dare et det eidem domino.... minas quatuor.... Quod autem ideo factum est, quoniam cum presbiter Ugo inanuenensis canonicus ipsum Enricum, iamdicti domini.... nomine, convenisset, petens ab eo*



*quantitatem predictam pro locis IIII que ipse habebat in navi que venit de Sicilia honerata grano, hoc ideo quia curia.... consuevit ita habere....* (Notaio, Marino di Guidone).

12. 20 marzo, 1194, pp. 270-271: (Redatto in termini identici, eccetto che il condannato è un Guelfus f. q. Rubaldi Guelfi, possessore di 14 *loca* in una nave carica di grano, dalla Sicilia; condannato al pagamento di *minae* 14 di grano). (Marino di Guidone, notaio).

13. 10 giugno, 1194, pp. 269-270: *Consules.... condemnantes Bocherium de Arenzano domino Bonifacio.... laudaverunt quod ipse Bocherius dare teneatur et det eidem domino.... quartinos grani decem et octo.... ex illo videlicet quod venit de Provincia in galea Arenzani de qua erat nauclerius ipse Bocherius, eo quia Archiepiscopus et curia sua habere consuevit et habere debet pro unoquoque homine veniente de Provincia in ligno honerato grani quartinum unum grani, et pro quibus omnibus nauclerius tenetur....* (Marino di Guidone, notaio).

14. 10 giugno, 1194, pp. 272-273: (Un altro *nauclerius* di Arenzano condannato in termini quasi identici; lo stesso notaio).

15. 2 agosto, 1195, pp. 265-266: *Consules.... condemnantes Johannem de Marino domino Bonifacio.... laudaverunt quod ipse dare teneatur et det eidem domino.... minas frumenti novem.... Quod ideo factum est, quoniam cum presbiter Ugo... venisset ipsum Johannem de Marino petens ab eo predictam quantitatem grani, pro drictu sive pro decima maris quam Archiepiscopus sive curia sua solet trahere de navibus que veniunt de Pelago honerate grano....* (Marino di Guidone, notaio).

16. 8 agosto, 1195, pp. 266-267: (Sentenza contro Ingo Spinula redatta in termini identici, per l'ammontare di 15 mina). (Marino di Guidone, notaio).

17. 1199, pp. 163-164: (Un altro citato dal Byrne, e creduto dal Sayous riferirsi a blé remis...). *Consules condemnarunt Nicholam Signorellum coritanum domino Bonifacio.... Laudantes quod ipse Nicholas teneatur dare et det domino Archiepiscopo et curie sue minas grani quinque.... Quod ideo factum est, quoniam cum Wilhelmus Manducapanem cum missis domini Archiepiscopi ipsum Nicholam, nomine domini Archiepiscopi et curie sue, convenisset, petens ab eo quantitatem predictam pro locis decem que ipse habebat in nave que venit de Maritima honerata grano.... quia curia domini Archiepiscopi consuevit ita habere de extraneis cum navigant cum ianuensibus....* (Bongiovanni, notaio).

18. 1203, pp. 260-261: (Margarito di Savona e socii, importatori di un carico d'orzo dalla Spagna, contestano i diritti della Curia al *drictu maris*) *quem consuevit habere de lignis que veniunt de Pelago id est minam unam ordei seu grani vel alicuius blave pro unoquoque homine qui in lignis ipsis.... veniunt.* (Condannati al pagamento delle 18 *minae* reclamate dalla Curia). (Guglielmo del fu Bongiovanni, notaio).

19. 1205, pp. 287-288: *Consules.... condemnaverunt Lanfrancum Rubeum domino Ottoni ianuensi archiepiscopo in minis nonaginta salis.... Quod autem ideo factum est quia cum presbiter Johannes capellanus domini Archiepiscopi, nomine curie sive Archiepiscopatus, ageret contra Lanfrancum Rubeum. et peteret ab eo minas salis nonaginta, et hoc pro dricto sive decima maris quam consuevit habere Archiepiscopus de lignis que veniunt honerata sale de Provincia, et hoc maxime quia idem Lanfrancus emittit q. provincialibus ultra Monachum honus salis quinque lignorum, que ipse fecit duci in portu Janue, et in quibus venerunt homines sexaginta, de quibus debet habere pro unoquoque quartinos tres salis....* (Guglielmo da Cassino, notaio). Abbiamo qui per la prima volta il caso di un individuo, solo possessore dei carichi di cinque navi, tenuto al pagamento dell'intera decima. È evidente che il pagamento non era computato per mercante).

20. 1209, pp. 305-307: (Un individuo di Ventimiglia e socii avevano con-

testato fin dal 1203-1204 il diritto alla decima su un carico di sale importato dalla Provenza, e ciò in base a un *laus* in loro favore emesso dagli assessori di un precedente Podestà. Il *sindicus* dell'Arcivescovo qui ottiene sentenza favorevole.... *Tandem probato ex parte sindici per documenta publicis huius civitatis, quod Archiepiscopus pro drictu maris habet et percipit pro unoquoque homine venente in ligno salem de Provincia Januam deferente quartinos tres salis, exceptis naucleris duobus....* (Guglielmo del fu Bonigiovanni, notaio).

21. 1214, pp. 352-3: (Qui per la prima volta in questa serie troviamo esplicitamente dichiarato che tutte le rate della decima maris, finora espresse in termini *per hominem*, o *per locum*, si computavano *per marinarium*).... *Johannes, syndicus.... Archiepiscopi.... agit contra Raimundum Restagnum de Arle, et petit ab eo.... tres minas grani, quia medietas honeris seu carrici unius bucii est ipsius Raimundi Restagni, et in ipso bucio marinarii XV fuerunt.... quia dictus Archiepiscopus, seu eius curia, pro quolibet marinario habere debet quartinum unum grani ab hominibus extraneis navigantibus cum ianuensibus, secundum tenorem laudis quem inde habet Archiepiscopus....* (Guglielmo del fu Bonigiovanni, notaio).

22. (Due frammenti del 1227. pp. 447-8, trattano della *decima maris*, e il secondo la calcola *pro unoquoque homine*).

23. 12 gennaio, 1228, pp. 448-51: (La decima è chiamata *decima, drictu, introitus maris*).... *Guilelmus clericus, actor et procurator atque syndicus Archiepiscopi.... dicto nomine, postulati a vobis domino Algiso consule.... a Bono Johanne de Oglerio de Portu Veneris faciatis fieri solucionem de quartinis XII grani communalis, pro decima et drictu maris, de grano delato in Janua in quadam galea ipsius Boni Johannis, de qua ipse Bonus Johannes fuit nauclerius.... ab ultra Portum Pisanum de Maretima.... cum dictum palacium hinc retro consuetum sit habere et laudatum per consules.... quod habere debeat.... de qualibet navi seu ligno veniente de ultra Portum pisanum vel Monacum honerato grano, vel pro maiori parte, pro quolibet marinario veniente in ipso ligno, excepto pro duobus naucleris, quartinum unum grani. Quare pro predictis, et quia in ipsa galea venerunt XII marinarii et plus....*

24. Stessa data. Termini identici. pp. 451-3.

25. Stessa data. Termini identici. pp. 453-5.

26. 1256, pp. 431-5: (Causa relativa ad uno carico di sale importato dalla Provenza.... *quartinos tres salis pro qualibet persona veniente in nave, sive bucio, sive tarida, sive galiota, sive sagitea, que venerit Januam de Provincia cum sale....* Vi si specifica che la nave era di 60 uomini).

27. 1257, pp. 435-7 (Titolo: *Pro Grano Galearum Drictus Maris*. Corrado Porco, Genovese condannato a pagare.... *quartinos sexdecim grani, pro duabus galeis eius que venerunt Januam de Provincia, vel de ultra Monacum, cum grano et cetera.... quia ipsa dominus Archiepiscopus, curia et palacium ipsius habere debet.... quartinum unum grani pro qualibet persona veniente in nave, sive in bucio, sive tarida, sive galea, sive sagitea vel alio ligno navigabili quod venerit Januam de Provincia vel de ultra Monacum, cum grano, et ita percepi consuevit per longum tempus. Unde cum due galee dicti domini Conradi venerint Januam de Provincia cum grano, vel de ultra Monacum, et in qualibet ipsarum venerint marinarii et servientes octo preter nauclerios, et etiam plures; ideo (sindicus) agit et petit ut supra....*).

Credo che la serie su riportata costituisca ampia dimostrazione di quanto è detto nel corpo dell'articolo. C'è un ultimo documento che prova chiaramente come la relativa grandezza delle navi venisse



espressa dal numero *loca*: un investitore insiste che il suo investimento in una accomendatio non sia trasportato che in navi da 24 o più *loca*:

*Ego Lafrancus Lasagna confiteor accepisse in accomendatione a te Guarnerio Judice libras LXXIIII et solidos XVII et denarios IIII januenses, implicatas in vintenis et in expensis consulatus. Cum quibus Septam (Ceuta) gratia mercandi ire debeo. Et inde ubi ibo cum aliis rebus quas porto, in nave que sit a locis XXIIII supra.* (Not. Pietro Ruffo, fol. 64v; 27 agosto, 1212).

#### APPENDICE II: La scuola di Byrne

Da molti anni fiorisce una vigorosa scuola di studiosi di storia genovese. Numerosi articoli su questo argomento sono apparsi negli *Atti* e in altri giornali eruditi. Al tempo stesso un piccolo gruppo di studiosi degli Stati Uniti si è dedicato a investigazioni su gli stessi o simili problemi, studiando fundamentalmente gli stessi documenti. Intendo riferirmi agli studi sul periodo che corre tra il secolo XII e il secolo XIV.

Sfortunatamente capita spesso che i giornali eruditi in cui noialtri americani di solito pubblichiamo i nostri studi, non sono facilmente accessibili in Genova, dove si ha notizia del nostro lavoro dopo lunghi ritardi e per via indiretta. Dall'altra parte, alcuni dei migliori lavori genovesi sono pubblicati in modo tale, che noi negli Stati Uniti ne abbiamo notizia dopo molto tempo, nonostante i nostri sforzi per tenerci al corrente dei lavori usciti dalla penna di genovesi o di altri scrittori italiani. Noialtri in America abbiamo fatto dei lavori che gl'italiani sono poi stati costretti a rifare per conto proprio, a causa dell'inaccessibilità dei nostri studi, e viceversa. Questa è una situazione piuttosto seccante per tutti, e che rallenta notevolmente il progresso dei nostri comuni studi. Mi propongo quindi di elencare qui sotto, a beneficio degli studiosi genovesi, delle informazioni generali sugli studiosi americani, i rispettivi indirizzi, e una bibliografia degli studi da loro pubblicati, nella speranza che in un prossimo futuro si pubblichino una completa bibliografia degli studi italiani nello stesso campo.

Il professor Eugene H. Byrne è ora Preside della Facoltà di Storia in Barnard College, Columbia University, New York. Nell'anno 1913 cominciò a studiare i protocolli dei notai genovesi. Ottenne i fotostati, adesso nella Biblioteca dell'Università del Wisconsin, nell'anno 1921 e in seguito diresse gli studi di Krueger, Reynolds e Hall nel suo seminario in detta università. I suoi studenti in New York non hanno ancora pubblicato studi sul detto soggetto.

Miss Margaret W. Hall prese parte al seminario del Byrne ma completò la sua tesi sotto la mia direzione. Dall'anno 1934 è stata istruttrice di storia nel Wellesley College, Wellesley, Massachusetts.

Ora maritatasi (Mrs. Cole), ha lasciato la carriera accademica; è probabile che non pubblicherà più studi particolari sulla storia genovese. Però tre anni fa, in collaborazione col Professor Krueger e con me, preparò la prima trascrizione dei protocolli del notaio Guglielmo Cassinese, 1191-92, adesso nelle mani della commissione editrice della R. Deputazione di Storia Patria per la Liguria.

Il professor Calvin B. Hoover, prima di conoscere il Byrne, aveva cominciato i suoi studi nel campo giuridico-economico. Non prese mai parte al seminario del Byrne, dal quale però venne addestrato nella lettura di documenti notarili. Dopo studi di soli pochi mesi, dedicati a problemi legali, scrisse la sua tesi. Fece uso, in parte, di documenti notarili, e dopo qualche tempo, pubblicò i due studi qui riferiti. Durante gli ultimi dieci anni è tornato agli studi di problemi moderni d'ordine politico-economico. Non si crede ch'egli pubblicherà più articoli sull'economia genovese medievale.

Il professor Hilmar C. Krueger fece con me gli studi preparatori nel seminario del Byrne. È Preside della Facoltà di Storia, University of Wisconsin Extension Center, Milwaukee, Wisconsin. Sempre in cooperazione con me, egli intende proseguire nel futuro, come già fece nel passato, i suoi lavori sulla storia commerciale di Genova.

Il mio indirizzo è: Department of History, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin. Io mi occupo adesso, e conto di continuare a occuparmi per parecchi altri anni, dei lavori della R. Deputazione, sulla pubblicazione dei protocolli dei notai del Duecento.

#### BIBLIOGRAFIA

- E. H. BYRNE - *Commercial Contracts of the Genoese in the Syrian Trade of the Twelfth Century*, « Quarterly Journal of Economics », XXXI. (1916-1917), 128-170.
- — *Easterners in Genoa*, « Journal of the American Oriental Society », XXXVIII, (1918), 176-187.
- — *The Genoese Trade with Syria in the Twelfth Century*, « American Historical Review », XXV. (1920), 191-219.
- — *Genoese Shipping in the Twelfth and Thirteenth Centuries*, (Monographs of the Mediaeval Academy of America, n. I), Cambridge, Massachusetts, 1930.
- — *The Genoese Colonies in Syria*, in « The Crusades and other Historical Essays, presented to Dana C. Munro by his Former Students », New York, N. Y., 1928, 139-182.
- — *Some Medieval Gems and Relative Values*, « Speculum, a Journal of Mediaeval Studies, published quarterly by the Mediaeval Academy of America », X. (1935), 177-187.
- MARGARET W. HALL (COLE) - *Early Bankers in the Genoese Notarial Records*, « The Economic History Review », VI, (1935), 73-79.
- CALVIN B. HOOVER - *The Sea Loan in Genoa in the Twelfth Century*, « Quarterly Journal of Economics », XL. (1926), 495-529.
- — *Economic Forces in the Evolution of Civil and Canon Law*, « Southwestern Political and Social Science Quarterly », X, (1929), 1-14.



- HILMAR C. KRUEGER - *Genoese Trade with Northwest Africa in the Twelfth Century*, « *Speculum* », VIII, (1933), 377-395.
- — *The Routine of Commerce between Genoa and Northwest Africa*, « *The Mariner's Mirror* » (London), XIX, (1933), 417-438.
- — *Wares of Exchange in the Genoese-African Traffic of the Twelfth Century*, « *Speculum* », XII, (1937), 57-71.
- ROBERT L. REYNOLDS - *The Market for Northern Textiles in Genoa, 1179-1200*, « *Revue Belge de Philologie et d'Histoire* », VIII, (1929), 821-851.
- — *Merchants of Arras and the Overland Trade with Genoa, Twelfth Century*, « *Revue Belge de Philologie et d'Histoire* », VIII, (1929), 821-851.
- — *Genoese Trade in the Late Twelfth Century, Particularly in Cloth from the Fairs of Champagne*, « *Journal of Economics and Business History* », Cambridge, Mass., III, (1931), 362-381.
- — *Some English Settlers in Genoa in the Late Twelfth Century*, « *Economic History Review* » (London), IV, (1933), 317-323.
- — *Two Documents on Education in Thirteenth Century Genoa*, « *Speculum* », XII, (1937), 255-256.
- — *Genoese Sources for the Twelfth Century History of Liège, with special attention to John of Liège*, in « *Etudes d'Histoire dédiées à la Mémoire de Henri Pirenne* », Brussels, (1937), 291-298.

### Replica di Sayous

*Mr. R. L. Reynolds oppose, d'abord, ainsi que nous l'avons fait, la méthode de l'école historique de l'Université de Wisconsin — limitée, plus prudente sans doute, en apparence tout au moins, mais, en réalité, dangereuse pour ne pas reposer sur une connaissance large du sujet et, ainsi, ne pas permettre d'écarter les cas exceptionnels — avec la méthode traditionnelle en Europe qui utilise les éléments les plus divers d'appréciation.*

*Ne reprenons que les points principaux.*

*La distinction entre « villes maritimes » et « villes à l'intérieur des terres » paraît bien étrange à M.r Reynolds: il ne trouve rien de pareil dans les histoires de Gênes écrites par des Gênois — remarque prouvant quelque naïveté! — Les trois grandes villes italiennes de l'« intérieur des terres » au moyen-âge étaient Sienne, Florence et Plaisance. La seule autorité à invoquer a disparu, Enrico Bensa, auteur de Francesco di Marco, beau livre avec force pièces annexes sur le Datini de Prato; encore n'avait-il pas étudié les grandes sociétés en nom collectif, aux membres très nombreux. Prochainement, cette distinction sera précisée dans un chapitre que nous avons écrit sur les méthodes et les institutions commerciales au moyen-âge et qui paraîtra, en anglais dans une histoire économique.*

*Nous protestons plus que jamais contre le lien établi par M.r Byrne entre le nombre des parts (loca) de bateaux et le nombre des marins embarqués sur ceux-ci. Il ne peut s'agir que de cas tout à fait exceptionnels. La meilleure preuve en est que le Consulat de la Mer, peu postérieur, s'occupant des situations de fait dans la Medi-*